



	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO	
	Composta da	
	TONOLO Marta Presidente	
	ZAFFINA Innocenza Consigliere	
	ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio di conto iscritto al n. 32107 del registro di Segreteria avente ad	
	oggetto il conto giudiziale n. 67938 dell’agente contabile UNICREDIT s.p.a.,	
	quale Tesoriere del Comune di Verona per il periodo 1.1.2019/30.4.2019,	
	depositato il giorno 29 luglio 2020;	
	Vista la relazione n. 319/2024 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in	
	data 10 luglio 2024;	
	Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;	
	Udito all’ udienza del 30 ottobre 2024, celebrata con l’assistenza del	
	segretario d.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Magistrato	
	relatore, Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del	
	Sostituto Procuratore Regionale Massimiliano Spagnuolo, nessuno	
	presente per l’agente e per il Comune, come da verbale.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	Con relazione di deferimento n. 319 in data 10 luglio 2024 il Magistrato	

istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale

n.67938 reso da UNICREDIT s.p.a., Tesoriere del Comune di Verona,

relativo alla gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1

gennaio/30 aprile 2019.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo

formale il conto risultava compilato secondo lo schema di cui all'allegato n.

17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del D. Lgs n. 118/2011,

e parificato con le scritture contabili dell'Ente dal Responsabile del Servizio

Economico Finanziario del Comune di Verona.

Il quadro riassuntivo della gestione di cassa evidenziava i seguenti dati:

A. Fondo iniziale di cassa all'01/01/2019 pari ad € 123.643.389,32,

correttamente riportato dall'esercizio precedente;

B. Riscossioni complessive effettuate nel periodo pari ad € 83.558.347,76 di

cui € 35.416.946,03 in c/residui e € 48.141.401,73 in c/competenza;

C. Pagamenti complessivi effettuati nel periodo pari ad € 101.834.356,36 di

cui € 40.989.417,35 in c/residui e € 60.844.939,01 in c/competenza;

D. Riscossioni da regolarizzare con reversali pari a € 0,00;

E. Pagamenti da regolarizzare con mandati pari a € 0,00;

F. Pagamenti per azioni esecutive pari a € 0,00;

G. Fondo finale di cassa al 30/06/2019 pari a € 105.367.380,72

corrispondente nell'importo al fondo di cassa iniziale del conto del

Tesoriere subentrante Banco BPM s.p.a. depositato presso la Sezione in

data 24/07/2020 e a cui è stato attribuito il n. 67319.

La situazione dei vincoli di cassa al 30/06/2019 di cui all'art. 209, co. 3-bis,

del D. Lgs. n. 267/2000 evidenziava la presenza di una quota vincolata pari

a euro 21.437.790,47.

Il quadro di concordanza con la contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale evidenziava al 30 aprile 2019 disponibilità giacenti escluse dal riversamento nella contabilità speciale pari ad € 1.347.749,03 e, quindi, risultante dal conto di Tesoreria € 104.019.631,69, oltre a Riscossioni effettuate dal Tesoriere non ancora contabilizzate in contabilità speciale pari a € 348.537,47 e, quindi, una disponibilità pari ad € 103.671.094,22.

Concludeva il Magistrato per la regolarità della gestione, evidenziando che non risultava, comunque, depositata la relazione dell'organo di controllo interno prevista dal comma 2 dell'art 139 c.g.c.

Il conto veniva sottoposto all'esame della Sezione ai sensi dell'art 147, comma 3 lett. d) del c.g.c..

Con decreto in data 12 luglio 2024, veniva fissata l'udienza del 30 ottobre 2024 per la trattazione del giudizio.

Il Comune di Verona provvedeva alla notifica della relazione introduttiva e del decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 13 agosto 2024.

All'odierna udienza, nessuno presente per l'agente, il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto stante il mancato deposito della relazione ex art. 139, comma 2. c.g.c..

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il Collegio, richiamata integralmente in parte *de qua* la relazione di deferimento e alla luce della documentazione in atti, osserva che il conto risulta formalmente e sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

La relativa gestione, tenuto conto anche della concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell'Ente, appare regolare, non rilevandosi, nella gestione complessivamente considerata, irregolarità ostative all'approvazione del conto.

Inoltre, dall'esame del verbale di passaggio di gestione, avvenuto regolarmente in contraddittorio tra Tesoriere uscente e subentrante e in presenza del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente, risulta che è stata operata anche la riconciliazione del fondo di cassa del Tesoriere con le risultanze presenti presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato.

2. Quanto all'omesso deposito, unitamente al conto parificato, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte ritiene il Collegio che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *"la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso*

sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

Tuttavia, la mancata redazione e deposito della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., non possono essere addebitati all'agente contabile bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento). Nel caso in esame in sede istruttoria, data la carenza della relazione, si è reso necessario acquisire, al fine di attestare l'attendibilità delle scritture del conto, copiosa documentazione, in esito all'esame della quale è stato possibile, in questa sede, pervenire ad una valutazione positiva.

3. Tutto ciò considerato, il Collegio approva il conto, con discarico dell'agente e con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi demandando agli Organi responsabili dell'ente

locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.

32107 del registro di segreteria, dichiara regolare il conto giudiziale n.

67938 depositato il giorno 29 luglio 2020 e, per l'effetto, discarica l'agente

UNICREDIT s.p.a..

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30

ottobre 2024.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 09/12/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo